

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 3 novembre 1997.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

**n.27 dell'8 aprile 1998,
n.3 del 27 gennaio 2000,
n.147 del 30 novembre 2000,
n.61 del 21 giugno 2001,
n.110 del 29 ottobre 2001,
n.19 del 28 febbraio 2003
n.54 del 28.06.2011.**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I Finalità e conoscenza del regolamento da parte dei Consiglieri

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari, nonché l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art.2 Informazione regolamentare

1. Una copia del presente regolamento deve essere inviata dal Presidente del Consiglio a tutti i Consiglieri in occasione della notifica della elezione, così come ai Consiglieri che subentrano ad altri, cessati per qualsiasi causa dalla carica. Dovrà inoltre essere consegnata ai Funzionari responsabili di Uffici o Servizi Comunali.

TITOLO II° DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Status di Consigliere Comunale

Art.3 Elezione, entrata in carica, incompatibilità e divieti

1. La legge disciplina l'elezione e cause di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale.

2. I Consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

4. Nei casi di scioglimento e sospensione anticipata del Consiglio, rispetto alla sua naturale scadenza, previsti dall'art.39 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni, i Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

5. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art.4 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al Consiglio e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.5 Decadenza del Consigliere

1. Oltre alla rimozione, prevista dall'art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142, ed alla decadenza di cui alla legge 19 marzo 1990, n.55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consigliere decade quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire sono disciplinate dalle vigenti norme di legge.

2. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale è dichiarata la decadenza.

3. Il Segretario Comunale provvede a comunicare le assenze dei Consiglieri a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale ed a trasmettere le eventuali giustificazioni prodotte al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione di Controllo e di garanzia. La Commissione valuta le predette giustificazioni al fine di attivare il procedimento di decadenza previsto dall'art.20 dello Statuto Comunale.

Art.6 Surrogazione del Consigliere

1. Il seggio di Consigliere che durante il mandato elettorale rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, salvo quanto precisato al successivo comma.

2. Qualora il Consigliere da surrogare, ai sensi del precedente comma, sia stato candidato alla carica di Sindaco di un gruppo di liste, il seggio vacante è attribuito al

candidato primo dei non eletti della lista del gruppo che ha ottenuto il più alto quoziente dopo l'ultimo dei Consiglieri eletti di tale Gruppo.

Art.7

Supplenza del Consigliere

1. Il Consiglio, qualora un Consigliere incorra, successivamente all'elezione, in una causa di non candidabilità, nella prima riunione successiva alla notificazione giudiziale del provvedimento di sospensione, adottato dal Prefetto, procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato dal predetto provvedimento, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo l'eletto, il maggior numero di voti.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e se sopravviene la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

Capo II

Diritti, prerogative ed obblighi

Art.8

Diritto d'iniziativa

1. Al Consigliere spetta il diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di intervento nelle sedute consiliari per fatto personale. Può, inoltre, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. I Consiglieri hanno, altresì, il diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di legittimità di cui all'art.17 comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127, nonché il diritto di ricevere notizie e informazioni, copie di atti e di documenti, necessari o utili per l'espletamento del proprio mandato.

Art.9

Diritti di accesso

1. Ogni Consigliere ha il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni, utili all'espletamento del mandato elettivo, detenuti dagli uffici del Comune e dai suoi organismi strumentali. Tale diritto comporta l'accesso agli Uffici del Comune e dei suoi organismi strumentali, nel rispetto dell'orario di lavoro.

2. Per l'esercizio di tale diritto il Consigliere avanza richiesta anche orale di accesso al Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il rilascio di copie o di informazioni e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono esenti dal pagamento dei costi. La richiesta di accesso è esente dal pagamento del tributo del bollo.

4. La richiesta di accesso deve contenere la dichiarazione che la stessa viene avanzata per accedere a documenti amministrativi o informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.

5. Il diritto di accesso è esercitato in ogni caso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 6 settembre 1996, n.675.

Art.10

Termini per il rilascio di copie e informazioni e per la comunicazione del provvedimento di diniego

1. Le copie dei documenti amministrativi e le informazioni richieste dovranno essere rilasciate dal responsabile del procedimento di accesso:

- a) nel termine di giorni sette lavorativi dalla richiesta, per provvedimenti adottati nel corso dell'ultimo biennio e dell'anno in corso;
- b) nel termine di giorni quindici lavorativi dalla richiesta per i provvedimenti adottati in periodi precedenti a quelli di cui alla lettera a).

Art.11

Rilascio delle copie e delle informazioni

1. La richiesta di accesso è accolta mediante l'enunciazione verbale delle informazioni e/o indicazione della pubblicazione contenente le notizie e, se richiesto, il rilascio di copia del documento.

2. A richiesta del Consigliere le copie dei documenti amministrativi sono autenticate dal responsabile del procedimento di accesso.

3. La copia, semplice o autenticata, dei documenti amministrativi è esente dal pagamento del tributo del bollo.

4. La copia autenticata dei documenti amministrativi è soggetta al versamento dei diritti di segreteria nella misura di legge.

Art.12

Accesso agli atti preparatori

1. I Consiglieri hanno diritto di accesso alle proposte di deliberazione depositate presso l'Ufficio Segreteria, e sui documenti in esse richiamati, nonché di avere tutte le informazioni utili per l'esame delle stesse.

2. L'accesso agli atti preparatori è ammesso anche nei confronti delle determinazioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art.13

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

2. Non è consentito, in ogni caso, riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali i documenti amministrativi e le informazioni ottenute da parte dei Consiglieri mediante l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente regolamento.

Capo III Mozione di sfiducia

Art.14 Presentazione della mozione

1. I Consiglieri, in un numero pari ad almeno due quinti di quelli assegnati, escluso il Sindaco, hanno diritto di presentare una mozione, motivata e sottoscritta dai proponenti, di sfiducia al Sindaco e alla Giunta per provocarne l'eventuale cessazione da tali rispettive cariche.

2. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III° DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I° Generalità

Art.15 Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio ed alla segreteria. Un'altra parte è destinata al Sindaco e ai componenti della Giunta. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Un altro spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3. Su proposta motivata del Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.

4. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione è possibile sempreché sia assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

5. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

6. Il giorno nel quale si tiene la riunione all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

7. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale dovrà essere assicurata idonea pubblicizzazione da attuarsi, preferibilmente nella forma di manifesti e/o pubblicità sonora.

Art.16 Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, comma 4°, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7°, della legge 25 marzo 1993, n.81.

Art.17 Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seno alla assemblea, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e la deliberazione deve intendersi immediatamente eseguibile. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio può procedere, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, alla revoca, immediatamente efficace, del suo Presidente qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso e, se in tale seduta, gli argomenti all'ordine del giorno, non sono esauriti, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

3. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio sono presentate al Consiglio stesso, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci divenuta esecutiva la deliberazione con la quale si provvede alla sostituzione.

4. La carica di Presidente del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano, quando il Presidente eletto:

- a) sia temporaneamente impedito;
- b) sia permanentemente impedito o deceda;
- c) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca;
- d) si sia dimesso;
- e) perda, per qualsiasi motivo, lo status di Consigliere.

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma, deve procedersi alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio, nella prima seduta successiva alla

intervenuta cessazione dalla carica, con l'elezione che deve costituire il primo argomento da trattare all'ordine del giorno di tale stessa seduta.

6. Costituiscono prioritarie funzioni del Presidente del Consiglio, rispetto all'assemblea consiliare, le seguenti:

1) la tutela e il buon andamento dei lavori consiliari; 2) la dichiarazione di apertura e chiusura delle sedute; 3) l'attività di garante del rispetto del calendario dei lavori definito con la Conferenza dei Capigruppo e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento; 4) la moderazione della discussione sugli argomenti che vengono trattati; 5) la concessione della facoltà di parlare; 6) la precisazione dei termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; 7) il controllo e la proclamazione del risultato delle votazioni; 8) il coordinamento delle Presidenze delle Commissioni consiliari.

Art.18 Segreteria delle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

6. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art.19 Prima seduta del Consiglio

1. La Prima seduta del Consiglio neoeletto è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e va contestualmente partecipato al Prefetto e all'Organo regionale di Controllo. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 20 Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano, che esercita le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sino alla nomina del Presidente. Il Consiglio Comunale provvede prioritariamente alla convalida dagli eletti , compreso il Sindaco e ad eventuali surrogazioni, proseguendo i lavori con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale .
2. Eletto il Presidente del Consiglio Comunale, sotto la sua presidenza la seduta prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco degli Assessori componenti la Giunta Comunale, tra i quali il Vice Sindaco.
3. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono approvate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni decorrenti dalla data della loro presentazione ai sensi dell'art. 15, comma 5 , dello Statuto Comunale.

Capo II **Distinzione delle sedute e modalità di svolgimento**

Art.21 **Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e la adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo statuto.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio deve, in tale ultima ipotesi, riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni.
3. Sussistendo motivi rilevanti ed indilazionabili le sedute ordinarie e straordinarie possono essere convocate d'urgenza.

Art. 22 **Sedute di prima convocazione**

1. La seduta viene aperta appena sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, fatta eccezione per i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente maggioranze speciali dei presenti.
2. La metà dei consiglieri , essendo dispari il numero dei componenti previsti per legge (Sindaco più **sedici** consiglieri), si ottiene arrotondando al numero intero immediatamente superiore.
3. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano, in seguito ad apposito appello, intervenuti i consiglieri nel nuovo numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta la seduta rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una riunione di seconda convocazione.

Art. 23 **Sedute di seconda convocazione**

1. La riunione di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale e si tiene con la presenza di almeno **sei** Consiglieri Comunali.

2. La riunione che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione ma per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art.24

Computo dei Consiglieri Comunali ai fini della determinazione del numero legale

1. Non possono essere computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e non possono partecipare alla discussione e votazione, i Consiglieri che, in relazione a determinati oggetti, siano obbligati ad astenersi a norma dell'art.19 della Legge 3 agosto 1999, n.265.
2. Non possono, inoltre, essere computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione.
3. Vengono, invece, computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza i Consiglieri che volontariamente dichiarano di astenersi dalla votazione.

Art.25

Partecipazione degli Assessori

1. Alle sedute partecipano, intervenendo nella discussione, limitatamente alla materia di competenza, ma senza diritto di voto, gli Assessori.

Art.26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio, di norma, sono pubbliche.
2. La seduta del Consiglio, comunque, si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali o delle condizioni economiche delle persone.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni economiche e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.27

Sedute aperte ed audizioni conoscitive

1. Il Presidente del Consiglio, udita comunque la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare sedute consiliari aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni interessate agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Ricorrendo tali casi, i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola con lo svolgimento e la durata degli interventi rimessi alla discrezionalità del Presidente.

3. Sono da considerarsi sedute aperte anche quelle che il Presidente del Consiglio convochi, sempre udita previamente la Conferenza dei Capi gruppo, anche fuori dalla sede comunale, per la partecipazione del pubblico alla discussione.

4. Il Presidente del Consiglio, previo potere specifico attribuitogli dal Consiglio, ha facoltà di convocare riunioni del Consiglio stesso per audizioni conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

5. Nei suddetti casi di sedute aperte e di sedute per audizioni conoscitive, il Presidente del Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di aziende o di enti dipendenti del Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

6. L'invito per le sedute di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, unitamente al testo delle proposte, va recapitato agli interessati con congruo anticipo e comunque almeno sei giorni prima di quello fissato per le riunioni aperte o di audizioni conoscitive. Ai soggetti intervenuti verrà inviata copia semplice del verbale della seduta, entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione.

7. Nelle sedute previste dai commi 1° e 3°, le funzioni di ufficiale verbalizzante sono svolte da uno dei consiglieri appositamente designati dal Consiglio e devono così essere svolte nella riunione conoscitiva alla quale è invitato il medesimo Segretario Comunale.

Capo III Dell'iniziativa delle proposte

Art.28 Generalità sul diritto di un'iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti, spetta alla Giunta, al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali, individualmente, ai sensi dell'art.31, comma 6, della legge 8 giugno 1942, nonché nell'ipotesi contemplata nel comma 7 del medesimo articolo.

2. Il diritto di iniziativa spetta, inoltre, ai sensi dell'art.46 dello Statuto comunale, a tutti i cittadini, che possono esercitarlo nelle forme previste nell'apposito regolamento comunale.

3. Il diritto di iniziativa, da parte dei Consiglieri Comunali, si esercita mediante la presentazione di formale proposta di deliberazione ex novo o di modifica, integrazione o revoca di una precedentemente assunta, al Presidente del Consiglio affinché possa essere iscritta all'ordine del giorno di una seduta consiliare successiva alla sua presentazione, conclusa la prescritta istruttoria ossia acquisiti prescritti pareri.

Art.29 Modalità di presentazione e istruttoria delle proposte

deliberative dei Consiglieri

1. Il diritto d'iniziativa delle proposte spettante ai Consiglieri, si esercita mediante proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal proponente o dai proponenti, da inoltrare al Presidente del Consiglio, che ne trasmette immediatamente copia conforme al Sindaco e al Responsabile del Servizio competente per materia che deve concludere l'istruttoria entro giorni 15. Spetta al Sindaco informarne la Giunta.

2. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, o riporti un parere contrario o sia priva dell'eventuale copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere primo firmatario e per conoscenza ai Capigruppo, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.

3. Nel caso di istruttoria conclusasi favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, da tenersi entro il ventesimo giorno successivo a quello di acquisizione al protocollo generale della presentazione della proposta.

Capo IV Della convocazione del Consiglio Comunale

Art.30 Organo competente

1. La convocazione del Consiglio Comunale spetta al Presidente del Consiglio stesso che provvede anche alla predisposizione dell'ordine del giorno, sentito il Sindaco, ed i Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.

2. Il Prefetto può convocare il Consiglio Comunale nell'ipotesi prevista dall'art.36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.31 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi da intendersi quale primo atto della fase iniziale del procedimento amministrativo delle deliberazioni e degli altri provvedimenti consiliari.

2. L'avviso di convocazione a cui è allegato elenco degli oggetti da trattare, contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della riunione. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della stessa riunione.

3. L'avviso di convocazione precisa se la riunione ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima riunione.

Art.32

Avviso di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. L'avviso per le sedute ordinarie e straordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sei giorni prima di quello stabilito per la riunione. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati posti a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima di queste sedute.

2. L'avviso per le sedute d'urgenza, ovvero per sedute convocate per motivi rilevanti ed indilazionabili, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della stessa riunione. Ricorrendo questa ipotesi, sotto pena di impossibilità di esame, nello stesso termine devono essere posti a disposizione dei Consiglieri i relativi atti.

3. Nel caso previsto dal precedente comma, però, l'esame può essere differito al giorno seguente, qualora lo richieda, con apposita votazione, la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.33

Avviso di convocazione. Particolarità

1. Quando l'avviso di prima indichi anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che essa debba tenersi, il Presidente del Consiglio invia l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

2. Quando la seduta di prima convocazione si sia tenuta e siano stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la comunicazione ai Consiglieri assenti o che si sono allontanati prima dell'ultimazione dei lavori, che non avrà luogo la seduta di seconda convocazione può essere data con ogni mezzo, anche telefonico.

3. Analogamente si procede quando il Presidente sospenda la seduta, aggiornando i lavori ad altra data ed ora, anche se queste ultime siano già indicate nell'avviso di convocazione.

4. All'ordine del giorno di una qualsiasi seduta, sia essa ordinaria, straordinaria o urgente, di prima o seconda convocazione, possono essere sempre aggiunti argomenti la cui trattazione sia rilevante ed indilazionabile, purché l'avviso sia consegnato ai Consiglieri

almeno ventiquattro ore prima della seduta e gli argomenti siano, nello stesso termine, posti a disposizione dei Consiglieri, sotto pena di impossibilità d'esame.

5. Per ciascuno degli argomenti aggiunti, di cui al precedente comma, però, l'esame può essere differito al giorno seguente, qualora lo richieda, con apposita votazione, la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.34

Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. In alternativa, per i Consiglieri che ne facciano espressa richiesta, è consentita la trasmissione a mezzo Fax.

2. Il messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art.35

Termini di consegna e deposito degli atti

1. Ai fini del presente regolamento, è soddisfatta la prescrizione che l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione, quando l'avviso stesso sia consegnato almeno il giorno precedente ed entro la stessa ora fissata per la riunione. Per il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri, il rispetto del termine di cui all'art.32, commi 1 e 2, si intende riferito agli orari di servizio dell'Ufficio Segreteria Comunale.

Capo V

Discussione e votazione

Art.36

Numero legale

1. Il Presidente del Consiglio, con l'ausilio del Segretario Comunale provvede alla verifica dei Consiglieri presenti, per appello nominale e, accertata la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

3. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione del Segretario Comunale, ove accerti nel corso della seduta, la mancanza del numero legale, inibisce la prosecuzione dei lavori e dichiara deserta la seduta trascorsa un'ora dal momento in cui è stato rilevato il venire meno del numero legale.

Art.37

Ordine delle sedute

1. Dichiarata aperta la seduta, spetta al Presidente del Consiglio il mantenimento del relativo ordine, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art.38

Comportamenti dei Consiglieri Comunali

1. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il medesimo Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio ne ordina l'espulsione alla forza pubblica.

4. Indipendentemente dal richiamo e con la stessa predetta procedura, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

5. I Consiglieri Comunali sono tenuti quando entrano in corso di seduta o si allontanano dall'aula, anche momentaneamente, ad informare il Segretario Comunale, ai fini del computo dei presenti.

Art.39

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio non può accedere alla sede principale o parte della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando lo spazio destinato allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvazione o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori, con ordine diretto impartito alla forza pubblica.

Art.40 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine neppure tramite la richiesta di intervento della forza pubblica, il Presidente del Consiglio può momentaneamente sospendere la seduta o aggiornarla a non prima del terzo giorno successivo non festivo.

Art.41 Adempimenti preliminari

1. Aperta la seduta, il Presidente concede la parola al Sindaco, ove questi intenda informare il Consiglio su tutto ciò che ritiene utile, necessario ed urgente, a riguardo dell'andamento del Comune, nei suoi rapporti interni ed esterni ma tale intervento non può superare i quindici minuti.

Art.42 Ordine del giorno

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente può autonomamente o su richiesta anche di un solo Consigliere procedere all'inversione dell'ordine del giorno o procedere, per motivi di ordine tecnico, al ritiro di uno o più oggetti.

Art.43 Ordine della discussione

1. Il presidente del Consiglio, di norma, concede subito la parola al Sindaco, all'Assessore competente o al funzionario comunale incaricato o al Consigliere proponente l'argomento, per una relazione, di durata non superiore ai quindici minuti.

2. Dopo la predetta relazione, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto, debbono farne richiesta verbale al Presidente del Consiglio, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

3. Qualora dopo la relazione del proponente nessuno domandi la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art.44

Durata degli interventi

1. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Capo Gruppo, il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del relatore.

2. In occasione della discussione sul bilancio di previsione, del conto consuntivo e della trattazione di altri oggetti di particolare rilevanza, la Conferenza dei Capi Gruppo può stabilire che i limiti temporali di cui ai precedenti commi vengano elevati. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento tranne che per dichiarazioni di voto, fatto personale, o per questioni di particolare rilevanza stabilite dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

3. Il Sindaco ed il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, comunque, per non oltre dieci minuti.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo.

6. Tutti gli interventi devono riguardare unicamente le materie poste all'ordine del giorno.

7. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.

Art.45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni, dopo l'eventuale discussione, vengono accolte o respinte a maggioranza assoluta dei votanti.

Art.46

Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e sostituzioni parziali del testo della proposta di deliberazione già iscritta all'ordine del giorno. Il Sindaco e ciascun Consigliere possono presentarli, modificarli o ritirarli, verbalmente, ovvero senza peculiari

formalità, durante la discussione consiliare sulla proposta di deliberazione cui fanno riferimento e fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente, sempre negli stessi termini e modalità, può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

2. Qualora siano presentati ed accolti uno o più emendamenti, la proposta di deliberazione deve essere rinviata ad una successiva seduta nella quale, il testo emendato, dovrà riportare i prescritti pareri.

Art.47 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Comunque, se favorevolmente accordata la parola, il Consigliere interessato può intervenire per non oltre dieci minuti.

3. Può rispondere a chi è intervenuto per fatto personale, solo il Consigliere che lo ha provocato e per non oltre cinque minuti. Qualora provocato da più Consiglieri, le risposte non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art.48 Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. Essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che la discussione verta sull'argomento posto all'ordine del giorno.

2. Il Presidente concede la parola ad un solo oratore che intende opporsi alla mozione d'ordine e, quindi, invita il consesso a pronunciarsi con apposita votazione.

Art.49 Pareri negativi in ordine alla proposta. Motivazione

1. Ove una proposta di deliberazione riporti un parere negativo, tra quelli previsti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Consiglio Comunale deve, prima di deliberare, evidenziare le motivazioni in base alle quali ritenga potersi discostarsi dal predetto.

Art.50 Votazioni

1. L'ordine delle votazioni è così stabilito:

- a) questione pregiudiziale;
- b) questione sospensiva;
- c) emendamenti;

d) proposta di deliberazione.

2. Le richieste di intervento per fatto personale e le mozioni d'ordine vengono votate appena presentate.

3. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio procede ad un'unica votazione sull'intera proposta.

4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

5. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

6. Salvo quanto previsto per particolari votazioni, se si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione del Segretario Comunale o degli scrutatori, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art.51

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, una diversa modalità.

2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art.52

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio precisa ai Consiglieri il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.53

Votazioni segrete

1. Si procede a votazione segreta quando si tratta di nomina di persone ma, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, il Consiglio può decidere di procedere comunque a votazione in forma palese, quando vi siano proposte nominative espresse.

2. Parimenti si procede a votazione segreta quando su un certo argomento ciò sia prescritto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

3. Prima di procedere ad una votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

5. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

6. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. Le schede bianche o nulle sono computate al fine di determinare il numero dei votanti.

8. I Consiglieri che si astengono volontariamente dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale. Essi concorrono a determinare il numero necessario per rendere valida la seduta, ma non sono computati tra i votanti.

9. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono eletti.

10. Qualora la votazione segreta verta su uno specifico argomento ovvero, non concerna la nomina di persone, terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

11. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti. In caso contrario il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

12. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art.54

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Art.55

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Capo VI

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.56

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o ad Assessori competenti, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione circa un determinato affare.

2. Esse possono essere presentate per iscritto, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio che ne trasmette immediatamente una copia all'organo cui sono rivolte, iscrivendone la trattazione nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla formale presentazione salvo che, nel presentare l'interrogazione, sia richiesta una risposta scritta. In quest'ultimo caso l'interrogazione va indirizzata e rivolta direttamente al Sindaco o all'Assessore competente che sono tenuti a rispondere formalmente nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

3. Le interrogazioni possono essere presentate anche verbalmente, nel corso di una seduta consiliare, con intervento che non può eccedere cinque minuti, e comportano l'onere del Presidente del Consiglio di iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta utile, da convocarsi entro trenta giorni da quella di esposizione verbale delle interrogazioni. In questo caso, ove l'organo cui è rivolta risulti assente, il Presidente del Consiglio provvede altresì a dargliene comunicazione.

4. Alla fine di ogni seduta del Consiglio e per non più di mezz'ora, l'Amministrazione fornisce risposta alle interrogazioni prodotte almeno trentasei ore prima secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. È concesso un tempo massimo di due minuti per la domanda e di tre minuti per le risposte. L'interrogante ha un ulteriore minuto per dichiarare o meno la propria soddisfazione.

Art.57

Risposta alle interrogazioni

1. La risposta alle interrogazioni per le quali non è richiesta risposta scritta, è data direttamente dal Sindaco, che può però demandarla all'Assessore competente.

2. La predetta risposta può dare luogo a replica da parte dell'interrogante, per dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario salvo che tra gli interroganti sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di ritiro dell'interrogazione, salvo che il presentatore ne abbia chiesto allo stesso Presidente, per iscritto e fino al momento di apertura della seduta, il rinvio ad altra riunione.

5. Le interrogazioni relative a fatti o atti strettamente connessi tra loro, per quanto possibile, vengono trattate contemporaneamente.

Art.58

Interpellanze

1. L'interpellanza è una domanda posta al Sindaco, sempre per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco medesimo o della Giunta.

2. Va indirizzata al Presidente del Consiglio che, immediatamente dopo la ricezione, provvede a trasmetterne copia al Sindaco e ad iscriverla nell'ordine del giorno della prima seduta utile, comunque da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione.

Art.59

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, avuta la parola dal Presidente del Consiglio, ha diritto di svolgerla entro dieci minuti e, immediatamente dopo, lo stesso tempo è concesso al Sindaco o ad un Assessore competente, per conto della Giunta, per rendere le dichiarazioni in merito. L'interpellante ha diritto di esporre, in sede di successiva

replica e per un tempo non superiore ai cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

2. Si applicano i comma 3 e 4 del precedente art.57.

3. L'assenza dell'interpellante comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di ritiro dell'interpellanza, salvo che il presentatore, per iscritto e fino al momento di apertura della seduta ne abbia chiesto il rinvio ad altra riunione allo stesso Presidente.

4. L'interpellante che non sia soddisfatto della risposta ricevuta alla sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione ai sensi degli articoli seguenti.

Art.60 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una risoluzione del Consiglio su un determinato argomento di competenza del Consiglio stesso, riferito all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o riferito alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso Comune appartenenti od ai quali partecipa. Per le mozioni aventi oggetti connessi tra di loro o con le interrogazioni ed interpellanze, presentate in precedenza o contestualmente, si può disporre la discussione congiunta, con possibilità per i Consiglieri presentatori di intervenire, ed eventualmente estendere il dibattito a tutta l'assemblea, anche al fine di pervenire ad un testo definitivo sul quale può aver luogo la votazione.

2. La mozione, sempre in forma scritta e sottoscritta da uno o più Consiglieri va indirizzata al Presidente del Consiglio che, immediatamente dopo la ricezione, ne trasmette una copia al Sindaco, una all'Assessore al ramo, una al Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art.53 della Legge 8.6.90, n.142, e una ad ogni Capo gruppo, provvedendo ad iscriverla nell'ordine del giorno della prima seduta utile, comunque, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione.

3. Il parere di cui all'art.53 della Legge 8.6.90 n.142 deve essere formulato per iscritto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione.

Art.61 Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo di questi, salvo che sia intervenuto diverso accordo fra gli stessi firmatari, e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

2. Nella discussione sulle mozioni possono poi intervenire, sempre per un tempo non superiore ai cinque minuti, ogni Capo gruppo e il Sindaco od un Assessore competente, e, per un tempo non superiore a tre minuti, ogni Consigliere comunale.

3. Il Consigliere firmatario, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Art.62

Emendamenti alle mozioni

1. Durante lo svolgimento della mozione, ogni Consigliere può presentare emendamenti cioè modificazioni, integrazioni e sostituzioni parziali alla stessa mozione, che vanno però illustrati e discussi separatamente e votati prima della mozione stessa, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

2. Analogamente alle mozioni, anche gli emendamenti sono formulati per iscritto (salvo casi in cui siano presentati oralmente nel corso della seduta) e presentati direttamente al Presidente del Consiglio, che ne annota l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'emendamento può essere illustrato dal presentatore per un tempo non eccedente i tre minuti. Nella discussione sull'emendamento possono poi intervenire, sempre per un tempo non superiore a tre minuti, ogni Capo gruppo e il Sindaco od un Assessore competente.

4. Qualora siano presentati ed accolti uno o più emendamenti, il Segretario comunale dovrà pronunciarsi, seduta stante, circa la necessità che la proposta sia rinviata ad una successiva seduta nella quale, il testo emendato, dovrà riportare i prescritti pareri.

Capo VII

Dei verbali delle sedute

Art.63

Redazione, contenuto e firma

1. Il Segretario Comunale sovrintende alla redazione dei verbali delle deliberazioni ed ha facoltà di farsi coadiuvare da funzionari tecnici ed amministrativi.

2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e della seduta, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in modo succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. I verbali devono indicare anche l'ora della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

4. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

5. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

6. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

7. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto, applicandosi al riguardo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 6.

8. Il Segretario Comunale può utilizzare, ai fini della stesura delle deliberazioni, la registrazione della seduta a mezzo di apposita apparecchiatura.

Art.64

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

1. Il Presidente dopo la lettura, ad opera del Segretario Comunale, dei verbali delle sedute precedenti, invita i Consiglieri Comunali a formulare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio Comunale, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali delle deliberazioni depositate ed a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e formulare per iscritto le loro osservazioni.

3. In ordine all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti non può essere concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nei predetti verbali.

4. I verbali delle deliberazioni, unitamente alle eventuali rettifiche proposte, da riportarsi nell'atto di approvazione, sono sempre approvati, a maggioranza assoluta di voti, in seduta pubblica.

5. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i processi verbali delle deliberazioni delle sedute precedenti, sono stati depositati come al precedente comma 2, ne deve essere fatto cenno nel verbale della deliberazione di approvazione, indicando almeno il numero progressivo di quelli approvati.

6. Ai fini del presente regolamento ad ogni deliberazione, secondo l'oggetto riportato nell'ordine del giorno, corrisponde un verbale.

Art.65

Comunicazioni delle decisioni del Consiglio

1. A seguito dell'informatizzazione dell'Ufficio Segreteria, le decisioni adottate dal Consiglio comunale vengono apprese dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tramite il collegamento telematico alla rete delle deliberazioni.

TITOLO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

Capo I Composizione e costituzione

Art.66 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella stessa lista, a prescindere dal numero, ovvero, nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un Gruppo consiliare.

2. Nella prima riunione del Consiglio, ciascun Gruppo Consiliare consegna formalmente al Presidente del Consiglio neoeletto la dichiarazione di composizione del Gruppo e della designazione del Capo gruppo che è immediatamente letta in aula dal Presidente. Nelle more della predetta comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella relativa lista, il maggior numero di voti.

3. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei Gruppi costituiti nella prima seduta formano il Gruppo Misto, qualunque sia il loro numero.

4. Il bilancio di previsione deve prevedere uno stanziamento a disposizione dei Gruppi Consiliari utilizzabile per finanziare spese strumentali alle attività dei Gruppi. Il Fondo verrà assegnato per una quota pari al 20% in misura eguale per tutti i Gruppi e per la restante quota dell'80% in proporzione alla loro rappresentanza in Consiglio. L'entità di tale stanziamento viene annualmente proposta dalla Conferenza dei Capi Gruppo. L'importo annuale dei fondi a disposizione di ogni Gruppo verrà aumentato della somma eventualmente non impegnata nell'anno precedente. L'Ufficio Segreteria gestisce i fondi assegnati ai Gruppi Consiliari e provvede, entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento, a liquidare ai capigruppo l'intera somma spettante desunta in base ai calcoli previsti dal presente Regolamento.

Ogni capogruppo è tenuto a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il rendiconto delle spese con la relativa documentazione alla 1^a Commissione Consiliare Vigilanza – Affari Generali che ne riferirà al Consiglio Comunale entro il mese successivo.

La rendicontazione può prevedere anche la mancata spesa o la spesa parziale delle somme assegnate per l'annualità corrispondente. Il capogruppo deve, in questo caso, esibire una documentazione nella quale certifica che le somme sono trattenute a disposizione della Lista per essere impegnate in iniziative politiche da intraprendersi nelle annualità successive.

La mancata presentazione o la non pertinente rendicontazione suddetta da parte dei Gruppi comporta la possibile rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sulle somme erogate al gruppo od ai gruppi inadempienti e comunque la non erogazione del finanziamento per gli anni successivi.

Al termine del mandato elettorale il capogruppo è tenuto alla rendicontazione definitiva entro 120 giorni dalla data delle elezioni successive. Gli eventuali residui devono essere restituiti all'Amministrazione.

Per l'ultimo anno di legislatura vengono erogate le somme spettanti fino alla data della proclamazione dei nuovi eletti del Consiglio Comunale.

Art.67 **Costituzione**

1. I Gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto della lettura, in aula, delle dichiarazioni di cui al precedente articolo o, dopo la prima seduta, delle dichiarazioni di cui ai successivi commi 2° e 3°, da parte del Presidente e del Consiglio.

2. Durante il mandato consiliare, i Consiglieri che intendono fare parte di un Gruppo diverso da quello costituito o che dopo l'adesione ad un Gruppo non intendono più fare parte di alcuno dei Gruppi costituiti, debbono fare pervenire apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio perché sia letta in aula nella prima seduta utile. Ogni Gruppo è tenuto, negli stessi modi e termini, a dichiarare l'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Capo gruppo, procedendosi come sopra.

3. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono fare pervenire al Presidente del Consiglio le dichiarazioni di cui trattasi entro cinque giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione di surroga.

4. Le dichiarazioni sono lette in aula nella prima seduta utile.

Capo II Della Conferenza dei Capi Gruppo

Art.68 Compiti, composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Capi gruppo, organo consultivo del Presidente del Consiglio, è composta da tutti i Capi Gruppo e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.

2. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata, anche su richiesta del Sindaco o da almeno un terzo dei Capi gruppo, dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da comunicarsi ai singoli Capi gruppo e agli altri eventuali richiedenti, almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di straordinaria urgenza, verificandosi la quale può essere convocata verbalmente o telefonicamente.

3. La Conferenza dei Capi gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame preventivo di ogni argomento che il medesimo Presidente ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. In quest'ultima ipotesi devono essere convocati anche il Sindaco e l'Assessore competente per materia. Deve sempre essere convocata, se il Presidente del Consiglio propone che l'adunanza dell'Assemblea consiliare si tenga in luogo diverso dalla sede comunale.

4. Il Sindaco deve sentire il parere della Conferenza dei Capi gruppo qualora le leggi regionali attribuiscono competenza al Comune ai sensi dell'art.40, comma 1° della legge 5 febbraio 1992, n.104, prima di determinare le modalità per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge stessa con i servizi sociali, sanitari, assistenziali e di tempo libero operanti nel territorio comunale.

5. Le riunioni della Conferenza dei Capi gruppo si tengono nell'apposita sala e il Presidente può richiedere la partecipazione del Segretario Comunale o del suo sostituto, nonché l'assistenza di funzionari comunali.

6. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, la Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, con atto scritto salvi i casi di convocazione d'urgenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati dal Presidente al Consiglio Comunale.

TITOLO V Commissioni Consiliari

Capo I Commissioni Consiliari permanenti

Art.69 Funzioni

1. Le Commissioni consiliari sono organi di supporto all'attività del Consiglio, con funzioni preparatorie, consultive, referenti e di controllo e garanzia su materie di competenza del Consiglio stesso, con potere di vigilanza sull'attività svolta dagli uffici, nonché dagli enti ed aziende dipendenti, nell'ambito delle rispettive materie di competenza.

Art. 70 Istituzione

Sono istituite le seguenti quattro Commissioni Consiliari permanenti per la trattazione delle materie rientranti nelle competenze delle Aree in cui si articola la struttura burocratica del Comune:

1^ Commissione: Affari Generali ed Istituzionali, Controllo e Garanzia, Sicurezza.

2^ Commissione: Finanza e Risorse, Fiscalità locali.

3^ Commissione: Urbanistica, Gestione del Territorio, **Attività Produttive**, Lavori Pubblici. Protezione Civile, Tutela Ambientale, Servizi Tecnologici, Edilizia Economica e Popolare.

4^ Commissione: Cultura, Servizi Sociali, Istruzione e Servizi di Assistenza Scolastica e all'Infanzia, Associazionismo Sportivo

Art. 71 Composizione e nomina

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da cinque componenti, di cui due della minoranza.
2. Il Consiglio, con apposita deliberazione, procede alla nomina della Commissione.

Art.72 Funzionamento

1. La Commissione viene convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno per discutere di argomenti pertinenti l'attività della commissione stessa.

2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio per la competenza per materia, argomenti specifici, richiedendo un espresso pronunciamento della Commissione stessa, che potrà assumere il contenuto di proposta, di parere o di atto di ricognizione e descrittivo.

3. Le Commissioni devono deliberare entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può essere fissato un termine più breve. In ogni caso, il termine può essere prorogato di altri trenta giorni e per una sola volta.

4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione dei provvedimenti di competenza della Commissione.

5. Annualmente la 1^a Commissione approva una relazione sull'attività svolta che viene posta all'ordine del giorno del Consiglio: sono ammesse relazioni di minoranza.

Capo II Commissioni Consiliari Speciali

Art.73 Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari Speciali sono organi con finalità di studio, valutazione ed impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza.

2. Il Consiglio deve comunque istituire una Commissione Consiliare Speciale per promuovere e sostenere l'apporto e la presenza delle donne nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.74 Istituzione, composizione e nomina

1. Per l'istituzione, la composizione e la nomina si osservano le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

2. Nella deliberazione di nomina deve essere stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio Comunale.

Capo III Commissioni Consiliari di indagine

Art.75 Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari di indagine sono organi con il compito di svolgere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti relativi all'attività dell'Amministrazione.

Art.76
Istituzione, composizione e nomina

1. Le Commissioni Consiliari di indagine sono istituite dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. La composizione e nomina delle Commissioni Consiliari di indagine si osservano le disposizioni previste, dal presente regolamento, per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Nel provvedimento di nomina deve essere previsto l'ambito dell'indagine, nonchè i termini per concluderla e riferirne al Consiglio.

Capo IV
Commissioni Consiliari. Norme comuni

Art. 77
Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa nomina. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione nella sua prima adunanza , procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La presidenza della 1^a Commissione è attribuita alle opposizioni. In assenza di designazione unitaria da parte delle opposizioni si procede a votazione limitata ai soli consiglieri di minoranza. La successiva nomina della Commissione da parte del Consiglio deve tenere conto della designazione del suo Presidente, da intendersi vincolante, effettuata dalle opposizioni.
4. La elezione del presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
5. Una delle cariche di cui al precedente comma deve essere ricoperta da un componente di minoranza.

Art.78
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia ed al Presidente del Consiglio.

4. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

Art.79 **Funzionamento - Deliberazioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. In merito agli argomenti trattati la Commissione si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.80 **Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono, inoltre, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art.81 **Segreteria - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

3. Ai lavori della Commissione assistono i Funzionari responsabili degli Uffici e dei Servizi nella cui competenza rientrano gli argomenti in discussione.

Art.82 **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame.

2. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art.83 **Tecnici ed esperti**

1. Le Commissioni possono avvalersi di tecnici ed esperti, interni od esterni al Comune, appositamente nominati dal competente organo.

2. I tecnici e gli esperti riferiscono per iscritto al Presidente della Commissione, ma non possono partecipare alla discussione e votazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Interpretazione, pubblicità ed entrata in vigore del Regolamento

Art.84 Interpretazione

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capi Gruppi rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono esposte verbalmente al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, ritira l'argomento oggetto dell'eccezione con l'obbligo di iscriverlo in una successiva seduta. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.85 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia è esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art.86 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, qualora previsto.

2. La Giunta comunale adotta ogni opportuna iniziativa perché il presente regolamento sia portato a conoscenza del personale dipendente.

I N D I C E

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I Finalità e conoscenza del regolamento da parte dei Consiglieri

Art. 1 - Finalità	pag.1
Art. 2 - Informazione regolamentare	pag.1

TITOLO II° DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Status di Consigliere Comunale

Art. 3 - Elezione, entrata in carica, incompatibilità e divieto	pag. 1
Art. 4 - Dimissioni del Consigliere	pag. 2
Art. 5 - Decadenza del Consigliere	pag. 2
Art. 6 - Surrogazione del Consigliere	pag. 2
Art. 7 - Supplenza del Consigliere	pag. 3

Capo II Diritti, prerogative ed obblighi

Art. 8 - Diritto d'iniziativa	pag. 3
Art. 9 - Diritti di accesso	pag. 3
Art.10 - Termini per il rilascio di copie e informazioni e per la comunicazione del provvedimento di diniego	pag. 4
Art.11 - Rilascio delle copie e delle informazioni	pag. 4
Art.12 - Accesso agli atti preparatori	pag. 4
Art.13 - Obbligo del segreto	pag. 4

Capo III Mozione di sfiducia

Art.14 - Presentazione della mozione	pag. 5
--------------------------------------	--------

TITOLO III° DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Generalità

Art.15 - Sede delle sedute	pag. 5
Art.16 - Consigliere Anziano	pag. 6
Art.17 - Presidente del Consiglio	pag. 6
Art.18 - Segreteria delle sedute	pag. 7
Art.19 - Prima seduta del Consiglio	pag. 7
Art.20 - Primi adempimenti del Consiglio	pag. 7

Capo II Distinzione delle sedute e modalità di svolgimento

Art.21 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti	pag. 8
Art.22 - Sedute di prima convocazione	pag. 8
Art.23 - Sedute di seconda convocazione	pag. 8
Art.24 - Computo dei Consiglieri Comunali ai fini della determinazione del numero legale	pag. 8
Art.25 - Partecipazione degli Assessori	pag.9
Art.26 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag.9
Art.27 - Sedute aperte ed audizioni conoscitive	pag.9

Capo III Dell'iniziativa delle proposte

Art.28 - Generalità sul diritto di un'iniziativa	pag.10
Art.29 - Modalità di presentazione e istruttoria delle proposte deliberative dei Consiglieri	pag.10

Capo IV Della convocazione del Consiglio Comunale

Art.30 - Organo competente	pag.11
Art.31 - Avviso di convocazione	pag.11
Art.32 - Avviso di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti	pag.11
Art.33 - Avviso di convocazione. Particolarità	pag.12
Art.34 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione	pag.12
Art.35 - Termini di consegna e deposito degli atti	pag.13

Capo V

Discussione e votazione

Art.36 - Numero legale	pag.13
Art.37 - Ordine delle sedute	pag.14
Art.38 - Comportamenti dei Consiglieri Comunali	pag.14
Art.39 - Comportamento del pubblico	pag.14
Art.40 - Tumulto in aula	pag.15
Art.41 - Adempimenti preliminari	pag.15
Art.42 - Ordine del giorno	pag.15
Art.43 - Ordine della discussione	pag.15
Art.44 - Durata degli interventi	pag.15
Art.45 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.16
Art.46 - Emendamenti	pag.16
Art.47 - Fatto personale	pag.16
Art.48 - Mozione d'ordine	pag.17
Art.49 - Pareri negativi in ordine alla proposta. Motivazione	pag.17
Art.50 - Votazioni	pag.17
Art.51 - Votazione in forma palese	pag.18
Art.52 - Votazione per appello nominale	pag.18
Art.53 - Votazioni segrete	pag.18
Art.54 - Esito delle votazioni	pag.20
Art.55 - Revoca e modifica delle deliberazioni	pag.20

Capo VI

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.56 - Interrogazioni	pag.20
Art.57 - Risposta alle interrogazioni	pag.21
Art.58 - Interpellanze	pag.21
Art.59 - Svolgimento delle interpellanze	pag.21
Art.60 - Mozioni	pag.22
Art.61 - Svolgimento delle mozioni	pag.22
Art.62 - Emendamenti verbali alle mozioni	pag.22

Capo VII

Dei verbali delle sedute

Art.63 - Redazione, contenuto e firma	pag.23
Art.64 - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti	pag.24
Art.65 - Comunicazioni delle decisioni del Consigli	pag.24

TITOLO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

Capo I Composizione e costituzione

Art.66 - Composizione	pag.24
Art.67 - Costituzione	pag.25

Capo II Della Conferenza dei Capi Gruppo

Art.68 - Compiti, composizione e funzionamento	pag.26
--	--------

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I Commissioni Consiliari permanenti

Art.69 - Funzioni	pag.27
Art.70 - Istituzione	pag.27
Art.71 - Composizione e nomina	pag.27
Art.72 - Funzionamento	pag.27

Capo II Commissioni Consiliari Speciali

Art.73 - Funzioni	pag.28
Art.74 - Istituzione, composizione e nomina	pag.28

Capo III Commissioni consiliari di indagine

Art.75 - Funzioni	pag.28
Art.76 - Istituzione, composizione e nomina	pag.28

Capo IV Commissioni Consiliari. Norme comuni

Art.77 - Insediamento	pag.29
Art.78 - Convocazione	pag.29

Art.79 - Funzionamento - Deliberazioni	pag.29
Art.80 - Partecipazione del Sindaco	pag.30
Art.81 - Segreteria - Verbalizzazione	pag.30
Art.82 - Indagini conoscitive	pag.30
Art.83 - Tecnici ed esperti	pag.30

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Interpretazione, pubblicità ed entrata in vigore del Regolamento

Art.84 - Interpretazione	pag.31
Art.85 - Pubblicità del regolamento	pag.31
Art.86 - Entrata in vigore	pag.31